



**Ai Dirigenti scolastici,
a tutto il personale della scuola,
Regione Veneto**

**DA TRASMETTERE AL PERSONALE IN SERVIZIO ATTRAVERSO
I CANALI TELEMATICI UTILIZZATI DALLA SCUOLA
E AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE**

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020](#) recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
- [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020](#) , recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- [decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9](#), con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
- [decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno;
- [delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](#) , di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

MISURE RIGUARDANTI LA SCUOLA – D.P.C.M. 4 MARZO (G.U. N. 55):

Art. 1

Lettere dalla d) alla i) :

- a) Sospensione delle attività didattiche nei servizi educativi per l'infanzia e nelle istituzioni di ogni ordine e grado nelle Università e Istituzioni di AFAM; sospensione



della frequenza di corsi professionali e master (con alcune specifiche eccezioni) fino al 15 marzo

b) Sospensione viaggi di istruzione, iniziative di scambio e gemellaggio. Visite guidate e uscite didattiche

c) Riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a 5 gg avviene dietro presentazione di certificato medico

d) I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità

Eliminata dal testo definitivo la dicitura "ove possibile" e "sentito il collegio docenti".

Nella NOTA Congiunta del MIUR del 4/03 ma precedente l'emanazione del DPCM che sospende le attività didattiche su tutto il territorio nazionale, si prevede la necessità di "assicurare l'azione amministrativa", garantire il "diritto all'istruzione" e fornisce indicazioni al riguardo:

La sezione dedicata alla didattica a distanza, in continuo aggiornamento, contiene:

- indicazioni per il "tutoring": le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;
- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo gratuito per l'Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti tecnici [...]
- materiali multimediali offerti da soggetti esterni.



Il Miur ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che vogliono mettere a disposizione, a titolo completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella disponibilità della scuola.

Task force per richieste di assistenza: supportoscuole@istruzione.it

Differenza tra sospensione delle attività didattiche e chiusura delle scuole:

La presenza a scuola deve essere garantita soltanto dal Dirigente Scolastico e dal personale ATA.

La sanificazione dei locali NON compete ai collaboratori scolastici ma all'Ente Locale su richiesta del Dirigente Scolastico oppure a enti specializzati anche di natura privata.

Non condividiamo la scelta di consentire l'accesso del pubblico alle segreterie scolastiche, nonostante si preveda il rispetto delle norme igienico/sanitarie. Molti uffici pubblici sono stati chiusi all'accesso del pubblico.

Le scuole avrebbero dovuto essere chiuse, sanificate e poi eventualmente riaperte per lo svolgimento del lavoro amministrativo.

Attenzione !!!

Si sta verificando che i genitori si recano a scuola a ritirare i libri di testo in previsione della didattica a distanza: le indicazioni del DPCM vanno assolutamente rispettate !

Entrata scaglionata e ritiro dei testi direttamente da parte dei genitori. Il collaboratore si limita, eventualmente, ad accompagnare un genitore alla volta.

Non si comprende la necessità di tenere in servizio tutti i collaboratori scolastici.

Riteniamo opportuno prevedere un contingente minimo (come definito dalla contrattazione), ma prevedere, altresì, **la ROTAZIONE dei collaboratori scolastici in servizio nei plessi che non sono sede di segreteria.**



Non si può obbligare il personale a chiedere ferie o giornate di recupero.

Validità anno scolastico

Si deroga ai 200 giorni necessari per la validità dell'anno scolastico. La deroga sarà molto probabilmente estesa a qualsiasi eventuale successiva proroga della sospensione delle lezioni. E' evidente che occorre garantire il diritto allo studio con la modalità della didattica a distanza.

Anno di formazione e prova neoassunti

Si deroga al numero di giorni previsti per l'anno di prova (180/120): le attività di formazione proseguiranno soltanto online.

Organi collegiali **Sono possibili riunioni degli organi collegiali** **esclusivamente con la modalità del** **collegamento a distanza.**

Retribuzione:

La retribuzione resta invariata in quanto, secondo l'art. 1256 del cod. civile: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".

Contratti di supplenza temporanea

Nell'attesa di una Nota esplicativa del Miur, si riporta integralmente l'art. 40/3 del CCNL 2007:

"...qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data



anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo".

Riteniamo che in assenza di ulteriori chiarimenti, sebbene in questo caso non si tratti di periodo "predeterminato", le scuole debbano attenersi alla normativa vigente.

Giungono a codesta sigla diverse segnalazioni

di incontri effettuati che contravvengono con il DPCM e con quanto richiesto dal Ministero della Salute, di collegi docenti/dipartimenti/consigli convocati oggi per domani addirittura tramite whatsapp con modalità in presenza, di personale docente costretto a presenziare presso le scuole, di locali non adeguatamente sanificati o addirittura proprio non sanificati etc etc

ANIEF, rammentando che bene primario meritevole di tutela è il diritto alla salute, avvisa che qualora riscontri un abuso/eccesso di potere o l'accesso arbitrario presso i locali scolastici provvederà immediatamente a segnalare tali circostanze alle autorità competenti (Carabinieri, Procura della Repubblica e a enti gerarchicamente superiori) al fine di un pronto accertamento della condotta illegittima da parte dei Dirigenti Scolastici o del personale della scuola e per una immediata cessazione di qualsivoglia attività con contestuale denuncia/esposto in sede penale dei responsabili.

Verona 05/03/2020

Il Presidente Regionale ANIEF

Rita Fusinato


